

## **La Commissione tecnica per i fabbisogni standard**

Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n.216, recante "Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province" e, in particolare l'articolo 5 "Procedimento di determinazione dei fabbisogni standard";

Visto l'accordo sancito il 15 luglio 2010, in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, tra l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani-ANCI e l'Unione delle Province d'Italia-UPI ed il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del richiamato articolo 5, comma 1, lettera d) del citato decreto legislativo n. 216 del 2010;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n.208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)";

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 29, della citata legge n. 208 del 2015, con il quale si stabilisce che entro 30 giorni dall'entrata in vigore della medesima norma sia istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al richiamato decreto legislativo n. 216 del 2010, recante "Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province", e se ne determina la composizione;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 30, della medesima legge che definisce gli oneri connessi all'istituzione della Commissione e demanda alla Commissione stessa il compito di definire le modalità di funzionamento, i tempi e la disciplina procedurale dei propri lavori;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, che ha istituito la predetta Commissione ed ha nominato il Presidente e i componenti;

### **ADOTTA**

le seguenti modalità di funzionamento, i tempi e la disciplina procedurale dei propri lavori:

#### **Articolo 1 (La Commissione)**

1. Le presenti disposizioni procedurali, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2005, n. 208, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, recante "Istituzione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard", disciplinano l'organizzazione, il funzionamento e la tempistica della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (di seguito denominata Commissione).

2. La Commissione agisce come organo tecnico collegiale con l'obiettivo di pervenire alla massima condivisione delle proposte, ferma restando l'esigenza di determinare le metodologie e gli aggiornamenti dei fabbisogni standard in tempi coerenti con l'applicabilità dei risultati.

## **Articolo 2 (Presidente)**

1. Il Presidente della Commissione (di seguito denominato Presidente), nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M., rappresenta la Commissione e ne dirige i lavori.
2. In caso di assenza del Presidente, la Commissione è presieduta dal componente più anziano per età tra i rappresentanti tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze.

## **Articolo 3 (Componenti titolari e supplenti, partecipanti, assistenza e presenza alle riunioni)**

1. Alle riunioni partecipano i componenti designati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M.. I medesimi componenti, nel caso in cui non possano intervenire ad una riunione, possono essere sostituiti dai rispettivi componenti supplenti preventivamente designati. La sostituzione è comunicata al Presidente. I componenti supplenti possono comunque assistere alle riunioni.
2. Alle riunioni possono partecipare, previa autorizzazione del Presidente, collaboratori dei membri titolari ed esperti esterni espressamente invitati. In particolare partecipano stabilmente alle riunioni gli esperti della "Sose Soluzioni per il sistema economico spa", incaricati della predisposizione delle metodologie occorrenti per l'individuazione dei fabbisogni standard ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. a) del d. lgs. 216/2010 e gli esperti della Fondazione IFEL (Istituto per la finanza e l'economia locale), che ai sensi della lettera d) del citato articolo 5 collabora con Sose in qualità di partner scientifico nella realizzazione di tutte le attività previste dalla legge in materia di realizzazione dei fabbisogni standard.
3. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei componenti della Commissione tecnica.

## **Articolo 4 (Segreteria)**

1. La Commissione, in coerenza con le previsioni di cui all'art. 3 comma 2 del DPCM, si avvale di una Segreteria la cui organizzazione ed il cui funzionamento fa riferimento all'Ufficio I° IGEPA –RGS - Ministero dell'economia e delle finanze.

## **Articolo 5 (Convocazione ed ordine del giorno)**

1. Il Presidente, anche sulla base di quanto convenuto nella riunione precedente, convoca le riunioni della Commissione, di norma con almeno una settimana e comunque con non meno di quattro giorni di preavviso, mediante comunicazione, anche via posta elettronica, comprendente l'ordine del giorno. La relativa documentazione deve essere messa a disposizione dei membri della Commissione almeno entro i due giorni antecedenti la riunione.

## **Articolo 6 (Ordine dei lavori discussione e deliberazioni)**

1. Il Presidente cura l'ordinato svolgimento dei lavori e ne assicura il buon andamento. Dà la parola, dirige e modera la discussione, è garante della corretta applicazione delle presenti disposizioni procedurali.

2. Ciascun componente ha facoltà di intervenire sull'ordine dei lavori.

3. Il Presidente dichiara aperta e chiude la discussione su ogni punto all'ordine del giorno. La discussione è organizzata in modo da assicurare il rispetto della tempistica dei lavori della Commissione.

4. Il Presidente, tenuto conto degli orientamenti emersi nel corso della discussione, ne assicura l'attuazione.

#### **Articolo 7 (Verbale delle riunioni)**

1. Il Presidente cura la redazione del verbale di ogni riunione avvalendosi della Segreteria di cui all'articolo 4.

#### **Articolo 8 (Attività conoscitiva)**

1. La Commissione può richiedere informazioni, dati e loro elaborazioni. Il Presidente promuove i rapporti istituzionali con le amministrazioni e gli enti fornitori e stabilisce il termine per la loro trasmissione.

2. La Commissione promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi.

#### **Articolo 9 (Tempistica dei lavori della Commissione)**

1. La Commissione si riunisce con cadenza almeno bimestrale.

2. I lavori della Commissione sono organizzati in modo da assicurare il rispetto dei tempi per l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con le modalità previste dall'art. 6, comma 1, del citato d.lgs. 216/2010.

3. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), del d.lgs. 216/2010, le metodologie e le elaborazioni predisposte dalla società "Sose - Soluzioni per il sistema economico spa" e sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, in assenza di osservazioni si intendono approvate decorsi quindici giorni.

Roma,